

N. 2952

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1997

Norme per l’esposizione dell’effigie del
Presidente della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Negli uffici della Pubblica amministrazione frequentemente si trova esposta l'effigie del Presidente della Repubblica; ciò in virtù di consuetudini e prassi che, nel corso degli anni, hanno preso vita da vecchie norme regie tuttora in vigore (vedi ad esempio l'articolo 118 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, che stabilisce che in ogni aula dei regi istituti di istruzione media ci debba essere il ritratto del Re).

Ormai tali norme e consuetudini non sono più in linea con lo spirito che sottende l'ordinamento giuridico del Paese: sono solo espressioni di un culto della personalità che non si addice ad un Paese democratico.

Inoltre l'aspetto essenziale che caratterizza una consuetudine è la ripetizione di un dato comportamento da parte di una pluralità di soggetti, convinti della giuridica necessità di esso, per regolare in maniera migliore la convivenza tra le persone. Ma al giorno d'oggi, chi si sentirebbe, in coscienza, di affermare che l'espone la foto del

Presidente della Repubblica contribuisca a disciplinare meglio la vita dei cittadini italiani?

Il diritto, sia pure consuetudinario, è condiviso da una collettività di persone, solo se è adeguato al momento storico nel quale «vive» ed è percepito dalla coscienza sociale come utile e necessario.

Con il presente disegno di legge si vuole sgombrare il campo da ogni possibile dubbio e incertezza stabilendo definitivamente che non esiste obbligo per gli uffici pubblici di esporre la foto del Presidente della Repubblica, in modo da eliminare un antico retaggio che, al giorno d'oggi, non ha più alcuna ragione di esistere.

Si consente, ovviamente senza obbligo, di togliere e sostituire l'effigie del Presidente della Repubblica, con quella di personaggi rappresentativi della realtà locale nella quale è collocato l'ufficio, che si siano distinti storicamente o nella cronaca, anche recente, per iniziative o meriti particolari a favore della propria comunità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È consentito togliere dagli uffici della Pubblica amministrazione e degli enti pubblici l'effigie del Presidente della Repubblica ed eventualmente sostituirla con l'effigie di cittadini particolarmente rappresentativi della realtà locale che si siano distinti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quanto stabilito al comma 1.

